

Roma, 03/02/2020

Prot. n. 3672/2020

Classificazione: Consip Public

*“Gara per l’affidamento di un AQ per la Gestione e l’efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, così come identificati dall’art.2 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, edizione 1 - ID 1879 ”, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 246 del 21/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 152 del 31/12/2018.*

**PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE AMMISSIONI E LE ESCLUSIONI**  
**ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**

L’Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa e Supporto RDP, come riportato nel Verbale di verifica della documentazione amministrativa, ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti prodotti a Sistema, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della medesima alla *lex specialis* di gara. In particolare, per ciascun Concorrente l’esame ha riguardato quanto segue:

- i) la conformità del DGUE a quanto richiesto dalle Linee guida predisposte dal MIT nonché l’attestazione, da parte del concorrente, del possesso dei requisiti richiesti al punto III.1.1., III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara e l’indicazione delle ulteriori informazioni ivi richieste;
- ii) la corretta compilazione e caricamento a Sistema della Domanda di partecipazione;
- iii) il tempestivo e corretto pagamento del contributo di cui alla Legge n. 266/2005;
- iv) la conformità della garanzia provvisoria, rilasciata nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in merito a tutte le clausole richieste dalla normativa vigente e dal Capitolato d’Oneri nonché relativamente all’importo e alla durata richiesti dal medesimo;
- v) la produzione del documento attestante il pagamento dell’imposta di bollo;
- vi) in caso di avalimento, la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell’art 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- vii) in caso di subappalto, le modalità di compilazione del DGUE da parte dei subappaltatori nonché la completezza della ulteriore documentazione prodotta dagli stessi.



Partecipanti	Esito	Motivazione
RTI AMERESCO INC. - SANTA TERESA LIGHTING AND RENEWABLE ENERGY - M.S.T. Manutenzioni & Servizi Tecnici S.r.L.	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
CITY GREEN LIGHT S.r.L.	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo.
DELLA GATTA EDILIZIA S.r.L.	ESCLUSIONE	<p>Nel corso dell'esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal Concorrente, l'Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa ha rilevato preliminarmente la mancata produzione del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 11 della documentazione di gara.</p> <p>In ragione di quanto sopra, il Responsabile dell'Ufficio, in data 05/07/2019, ha ritenuto opportuno chiedere al Concorrente di produrre la suddetta ricevuta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dal sopracitato paragrafo 11 del Capitolato.</p> <p>Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta. Tale mancato riscontro entro il termine perentorio previsto costituisce di per sé una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l'altro precisato nella Nota illustrativa dell'ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui <i>"In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara"</i>.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che, con riferimento al contributo ANAC, il Capitolato D'Oneri, al paragrafo 11, prevede che <i>"A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi</i></p>



		<p>del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura".</p> <p>In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005".</p> <p>In conclusione, il Concorrente, oltre a non aver riscontrato il soccorso istruttorio nel termine perentorio previsto, non ha comprovato, con le modalità individuate dal Capitolato d'Oneri, l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità.</p> <p>Pertanto, il Concorrente è stato valutato con esito negativo.</p>
RTI ENEL SOLE S.r.L. – DIPE S.r.L. – PSC S.p.A.	AMMISSIONE	Il Concorrente è stato verificato con esito positivo.
ENGIE SERVIZI S.p.A.	AMMISSIONE	Il Concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione del riscontro positivo relativamente 1) alla richiesta di indicare i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice nei confronti dei quali è necessario rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice, con riferimento al socio unico persona giuridica ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA BELGIO; 2) all'esito della valutazione sull'affidabilità professionale come da nota prot. 19/USAD/S/2020.
RTI HERA LUCE – SIMET	AMMISSIONE	Il concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione del riscontro positivo relativamente 1) agli esiti della valutazione sull'affidabilità professionale del subappaltatore GAMIE S.r.L. come da nota prot. 354/USAD/S/2019; 2) alla richiesta di regolarizzazione del bollo; 3) alla richiesta rivolta al subappaltatore Erta S.r.L. di indicare i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice nei confronti dei quali è necessario rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice, con



		riferimento al socio di maggioranza persona fisica Mirko Mancini.
INVIDIA ANTONIO	ESCLUSIONE	<p>Nel corso dell'esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal Concorrente, l'Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa ha rilevato preliminarmente la mancata produzione del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 11 della documentazione di gara.</p> <p>In ragione di quanto sopra, il Responsabile dell'Ufficio, in data 05/07/2019, ha ritenuto opportuno chiedere al Concorrente di produrre la suddetta ricevuta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dal sopracitato paragrafo 11 del Capitolato.</p> <p>Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l'altro precisato nella Nota illustrativa dell'ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui <i>"In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara"</i>.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che, con riferimento al contributo ANAC, il Capitolato D'Oneri, al paragrafo 11, prevede che <i>"A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura"</i>.</p> <p><i>In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato</i></p>



		<p><i>versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005".</i></p> <p>In conclusione, il Concorrente, oltre a non aver riscontrato il soccorso istruttorio nel termine perentorio previsto, non ha comprovato, con le modalità individuate dal Capitolato d'Oneri, l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità.</p> <p>Pertanto, il Concorrente è stato valutato con esito negativo.</p>
LA NANI S.r.L.	ESCLUSIONE	<p>Nel corso dell'esame istruttorio della documentazione amministrativa presentata dal Concorrente, l'Ufficio Verifica Documentazione Amministrativa ha rilevato preliminarmente la mancata produzione del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 11 della documentazione di gara.</p> <p>In ragione di quanto sopra, il Responsabile dell'Ufficio, in data 05/07/2019, ha ritenuto opportuno chiedere al Concorrente di produrre la suddetta ricevuta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dal sopracitato paragrafo 11 del Capitolato.</p> <p>Il termine indicato nella richiesta di soccorso istruttorio è decorso senza che sia stata fornita alcuna risposta. Tale mancato riscontro, entro il termine perentorio previsto, costituisce di per sé una causa di esclusione dalla partecipazione alla gara così come, tra l'altro precisato nella Nota illustrativa dell'ANAC al Bando-tipo n. 1/2017, per cui <i>"In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara"</i>.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si evidenzia che, con riferimento al contributo ANAC, il Capitolato D'Oneri, al paragrafo 11, prevede che <i>"A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da</i></p>



		<p><i>dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura".</i></p> <p><i>In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dal lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005".</i></p> <p>In conclusione, il Concorrente, oltre a non aver riscontrato il soccorso istruttorio nel termine perentorio previsto, non ha comprovato, con le modalità individuate dal Capitolato d'Oneri, l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità.</p> <p>Pertanto, il Concorrente è stato valutato con esito negativo.</p>
RTI CITELUM S.A. – ATLANTICO S.p.A. – CEIE POWER S.p.A.	AMMISSIONE	Il Concorrente è stato verificato con esito positivo, anche in ragione della valutazione circa la non rilevanza di quanto dichiarato dal subappaltatore Consorzio CEIR

Si informa che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..

Si informa, infine, che l'accesso agli atti sarà consentito (previo appuntamento tramite [utg@consip.it](mailto:utg@consip.it)) per ragioni organizzative dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari: dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l'Ufficio Tecnico di Gara della sede Consip di Roma, Via Isonzo n. 19/E.

*Ing. Cristiano Cannarsa*  
(L'Amministratore Delegato)